

Publicato il 27/12/2017

N. 06118/2017REG.PROV.COLL.

N. 08922/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8922 del 2010, proposto dai dottori M. G. C., C. B., L. C., nonché dai signori P. O. e M. A. U., nella loro qualità di eredi della dott.ssa L. L., rappresentati e difesi dagli avvocati F. G. e F. M., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato A. P. in Roma, via C., n. -----;

contro

l'Azienda U.S.L. di Bologna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato M. R. R. V., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

per la riforma della sentenza del T.A.R. dell'Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 1943/2009, resa tra le parti, concernente la delibera n. 894 del 1997 del Direttore generale della ex U.S.L. n. 28 'Bologna nord', avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda U.S.L. di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l'avvocato E. De R., su delega dell'avvocato Federico G., e l'avvocato E. C., su delega dichiarata dell'avvocato M. R. R. V.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono tutti psicologi transitati nei ruoli della ex A.U.S.L. n.28 'Bologna nord' da Consorzi socio sanitari tra enti territoriali, presso cui prestavano servizio in precedenza.

Con deliberazione del Comitato di gestione della U.S.L. n. 394 del 24 febbraio 1987, essi venivano equiparati agli psichiatri sulla base della -erronea- applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207.

Avverso tale inquadramento ha proposto ricorso un gruppo di medici psichiatri.

Con la sentenza n. 166 dell'8 giugno 1992 del Tar Emilia-Romagna, sez. di Bologna, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 599 del 7 giugno 1999, la delibera in questione veniva annullata.

Già nelle more della definizione del giudizio d'appello, la U.S.L. n. 28, con deliberazione n. 3026 del 18 giugno 1992, provvedeva a ripristinare il corretto inquadramento degli interessati quali psicologi coadiutori; solo a distanza di anni, tuttavia, ovvero con la impugnata delibera n. 894/1997, l'Amministrazione disponeva anche il recupero delle somme erogate in ragione di tale illegittimo inquadramento.

2. Con ricorso di primo grado n. 75 del 1998 (proposto al TAR per l'Emilia Romagna), gli interessati hanno impugnato la delibera n. 894 del 1997 e ne hanno chiesto l'annullamento per violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 2126 c.c., ed eccesso di potere.

3. Il T.A.R., con la sentenza n. 1943 del 2009, ha respinto il ricorso, senza disporre sulle spese per la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, rilevando, in particolare, che:

- in considerazione della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 599 del 1999, risulterebbero superate le doglianze fondate sulla necessità *–rectius*, opportunità – di attenderne gli esiti per ragioni di economia procedimentale, evitando azioni di ripetizione di indebito potenzialmente vanificabili dall'eventuale accoglimento dell'appello (che per contro è stato respinto);

- nel caso di specie non troverebbe applicazione l'art. 2126 c.c., in quanto *«non vi è stato alcun esercizio di mansioni superiori tanto che la sentenza di questo TAR confermata in appello, che ha annullato la delibera di conferimento dell'inquadramento come psicologi-psichiatri, fonda la sua motivazione sul fatto che nessuna delle ricorrenti abbia svolto un servizio presso quelle strutture che sole davano diritto alla equiparazione prevista dall'art. 14 L.207/85»*;

- l'invocata tutela dell'affidamento incolpevole da parte del lavoratore percipiente di buona fede, non impedisce, per orientamento costante anche del Consiglio di Stato, il recupero di somme indebitamente erogate, potendo solo orientarne le modalità per fare in modo che esse non si pongano come lesive del diritto ad una vita dignitosa da parte del dipendente medesimo.

4. Con l'appello in esame, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Si è costituita in giudizio, per resistere all'impugnazione, l'Azienda U.S.L. di Bologna, che ha depositato una memoria in data 20 ottobre 2017 e una memoria di replica in data 31 ottobre 2017.

Gli appellanti hanno depositato a loro volta una memoria di replica il 30 ottobre 2017.

5. Con i motivi di ricorso riproposti in appello, i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 2126 del codice civile e la presenza di profili di eccesso di potere, *sub specie* di carenza di causa giuridica che giustifichi il provvedimento di ripetizione di indebito, nonché *sub specie* di irragionevolezza del provvedimento di recupero.

6. Il Collegio ritiene indispensabile, per un corretto inquadramento della vicenda, ripercorrere i passaggi sottesi al contenzioso conclusosi con l'annullamento in via definitiva, da parte del Consiglio di Stato, della delibera di inquadramento degli appellanti nei ruoli della ex U.S.L. n.28, 'Bologna nord', in quanto i presupposti di tale decisione hanno finito per permeare la valutazione sottesa alla sentenza appellata.

6.1 Alla base del ricordato contenzioso, si pone la corretta lettura della disciplina transitoria contenuta nella l. 20 maggio 1985, n. 207, concernente l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle U.S.L.: in relazione a quella specifica categoria di personale all'epoca denominata degli 'psicologi psichiatrici' o, più correttamente, degli 'psicologi psichiatri', l'art. 14, comma 3, ha espressamente previsto che, ove fossero già stati «equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1970, n.515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche», avrebbero avuto diritto al «trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali».

La disposizione ha carattere eccezionale, derogatorio del sistema delineato a regime dalla riforma sanitaria, che ha introdotto una netta distinzione tra il profilo professionale dei medici psichiatri e quello degli psicologi (d. P.R. n. 761/1979), e dunque è ad efficacia temporaneamente limitata, perché volta ad evitare una *reformatio in pejus* dello *status* giuridico di chi, essendo già stato 'equiparato', in ragione delle mansioni svolte e del luogo del loro svolgimento, al personale medico, sarebbe stato sostanzialmente 'declassato' al momento del transito nei ruoli delle U.S.L. (sulla lettura della norma come eccezionale e transitoria, cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, Sez. II, n. 2536 del 19 maggio 2015; *id.*, n. 4264 dell'11 giugno 2015).

In precedenza, il *corpus* normativo concernente la istituzione dei servizi territoriali di psichiatria prevedeva anche norme specifiche per il personale sanitario ivi impiegato, con disposizioni pure di natura economica.

Il D.M. 6 dicembre 1968, ad esempio, disciplinava il trattamento economico del personale medico di ruolo in servizio presso le istituzioni psichiatriche dipendenti degli enti pubblici e stabiliva (artt. 3 e 6) la corresponsione dello stesso non solo ai medici, ma anche alle figure professionali sanitarie «*equiparabili per funzioni*».

6.2 Pertanto, i soli psicologi che al momento dell'entrata in vigore del d. P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, operavano nelle strutture previste dalle leggi n. 431 del 1968 e n. 515 del 1971 (e cioè negli ospedali psichiatrici e nei centri o servizi psichiatrici istituiti dalle province, considerati già equiparabili - e dunque equiparati - per la sovrapposibilità delle mansioni svolte), potevano mantenere l'equiparazione al momento del transito nelle U.S.L.

Per tutti gli altri psicologi si applicavano invece le regole generali del d.P.R. n. 761 del 1979, il quale non prevede alcuna equiparazione tra gli stessi e i medici, indipendentemente dallo svolgimento da parte

dei primi di attività psicoterapeutiche (cfr., sul punto *ex plurimis* Cons. St., Sez. III, n. 4264 del 19 maggio 2015, già citata, nonché *id.*, 10 luglio 2013, n. 3717; 30 novembre 2012, n. 6143; 13 settembre 2012, n. 4883, e 26 giugno 2012, n. 3726).

7. Nel caso di specie, dapprima il TAR con la sentenza n. 166/1992, quindi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 599/1999, hanno negato la sussistenza dei presupposti per l'equiparazione, sia in relazione al fatto che essa non era già stata riconosciuta presso le strutture di provenienza (per cui la delibera della U.S.L. assume carattere costitutivo e non ricognitivo, come affermato dalla difesa della azienda nelle memorie prodotte, perché effettuata per la prima volta tale equiparazione); sia, soprattutto, in relazione alla non riconducibilità dei Consorzi sanitari di provenienza, cui partecipava il Comune di Bologna (nel caso di un solo appellante, quello di Ferrara), all'elenco tassativo di strutture menzionate allo scopo dal legislatore.

E' pertanto incontestata tra le parti la doverosità della delibera del 1992, con la quale la U.S.L. ha dato seguito alla pronuncia del Tar, procedendo al corretto (re)inquadramento degli interessati.

8. All'esame del Collegio è dunque la sola conseguenza che l'Amministrazione ha inteso trarre da tale annullamento, ovvero l'obbligatorietà del recupero delle somme eccedentarie indebitamente erogate, di cui alla deliberazione n. 894/1997.

8.1 Sul punto, l'amministrazione resistente insiste sull'erronea rappresentazione della realtà fattuale sottesa alla ricostruzione fornita dagli appellanti: l'art. 2126 c.c. non si applicherebbe nel caso di specie, in quanto gli interessati non avrebbero svolto le mansioni corrispondenti all'inquadramento illegittimo.

Quand'anche, tuttavia, essi le avessero svolte 'di fatto', non ne sarebbe ipotizzabile la remunerabilità – e conseguentemente, ne sarebbe giustificata la ripetizione - in

quanto l'art. 29, comma secondo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale del comparto sanitario ammette tale possibilità solo se sussistono tre concomitanti condizioni, giuridiche e di fatto: l'avvenuta effettuazione di suddette mansioni superiori su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, vacante e disponibile (che per contro si afferma non essere sussistente nel caso di specie); la circostanza che su tale posto non sia stato bandito alcun concorso; il fatto che l'incarico sia stato attribuito dall'organo gestorio competente con una formale deliberazione, dalla quale emerga l'avvenuta verifica dei presupposti ricordati, nonché l'assunzione di tutte le relative responsabilità (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2014, n. 5892; id. 14 marzo 2014, n. 1277, con numerosi richiami giurisprudenziali ulteriori).

Ancor più in generale, tale remunerabilità sarebbe stata preclusa in assoluto per tutto il pubblico impiego dall'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, nella stesura antecedente la novella attuata con l'art. 15, del d.lgs. n. 387 del 1998, e dunque applicabile *ratione temporis* agli odierni appellanti (sul punto si veda Cons. Stato, Ad. Plen. 23 marzo 2006, n.3, ove si è affermato che «l'esercizio di fatto di mansioni superiori, da parte del dipendente di pubblica amministrazione, non determina l'insorgenza di alcun diritto, salvo quello alle differenze retributive per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998»).

9. L'art. 2126 c.c., invocato dalle parti per negare la legittimità dell'atto di recupero dell'indebitato, consente di ritenere spettante la remunerazione per le prestazioni di lavoro, ancorché poste in essere con violazione di legge, e prevede che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non producano effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Come è stato evidenziato da questo Consiglio (Sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1462), l'art. 2126 c.c. ha espressamente esteso anche alle controversie tra privati

l'applicazione dei principi di equità che *ab antiquo* il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili per i casi in cui un'Amministrazione pubblica si sia avvalsa dell'attività lavorativa di un soggetto, sulla base di un titolo (un contratto o un atto di nomina) poi annullato (anche in sede di autotutela), ovvero che non doveva essere annullato proprio perché oramai l'attività lavorativa era già stata integralmente prestata (v. il parere del Consiglio di Stato, Sez. dell' Interno, 23 febbraio 1860, nel caso riguardante il Comune di Maranello, in cui si ritenne che comunque doveva essere retribuito un maestro elementare che aveva lavorato pur in presenza di una nomina illegittima): l'art. 2126 c.c. contiene principi applicabili anche quando si tratti di rapporti di lavoro, a suo tempo sottoposti *ratione temporis* al regime di diritto pubblico.

9.1 Nel caso di specie, dunque, per poterne escludere l'applicabilità, è necessario chiarire quale tipo di prestazione sia stata effettuata in concreto dalle appellanti presso la ex U.S.L. n. 28, essendo inconfutabile che la stessa sia stata resa a seguito dell'emanazione del provvedimento di inquadramento annullato.

Ciò di per sé consente di affermare che non si versi in un'ipotesi generale di esercizio 'di fatto' di mansioni superiori, per le quali varrebbe la disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nella stesura antecedente la novella del 1998, desumibile dall'art. 29 del d. P.R. n. 761/1979), bensì, più correttamente, in quella di esercizio di funzioni corrispondenti ad atto di inquadramento successivamente annullato.

Salvi gli effetti della sentenza che ha annullato la delibera di inquadramento, nella specie i lavoratori avevano effettuato le prestazioni riconducibili agli atti – sia pure illegittimi – di inquadramento.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che «*gli emolumenti erogati per tali funzioni*» (conseguenti ad illegittimo inquadramento, poi annullato,

«oltre ad essere stati percepiti in perfetta buona fede, sono da considerare quali controprestazioni delle mansioni effettivamente e legittimamente (per la presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi fino al loro annullamento) svolte» (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 6283 del 13 novembre 2002).

10. Se, dunque, in linea di principio, in applicazione dell'art. 2033 c.c., è doveroso il recupero disposto dalla pubblica amministrazione sulle somme indebitamente erogate a favore di un suo dipendente, salvo l'onere di procedervi in modo tale da non incidere sulle sue esigenze di vita in caso di sua buona fede, **qualora il recupero derivi dall'annullamento in autotutela di un illegittimo inquadramento, «la P.A. deve tener conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate dal dipendente stesso e, in particolare, non deve effettuare la ripetizione, se accerti che quest'ultimo abbia svolto, nel periodo considerato, le mansioni effettivamente corrispondenti alla qualifica superiore illegittimamente attribuita» (Cons. Stato, sez. II, n. 2616 del 16 marzo 2012, nonché sez. V, n.2833 del 22 maggio 2001).**

11. Da quanto sopra esposto, discende la necessità, ogni qualvolta il recupero di somme trovi fondamento nell'avvenuto annullamento di un provvedimento di assunzione ovvero di inquadramento, che si verifichi se la prestazione conseguente vi sia effettivamente stata; ove così non fosse, infatti, la ripetizione risulterebbe doverosa.

11.1 E tuttavia proprio tale profilo –della effettività delle funzioni svolte- non risulta trattato dalla sentenza del giudice di prime cure.

Ne' elementi aggiuntivi possono essere tratti dall'esame della documentazione in atti, in particolare dalla delibera n. 894/1997, nonché dalla –annullata- delibera n. 394/1987.

Allo scopo, infatti, di escludere l'applicabilità dell'invocato art. 2126 c.c., il TAR si limita ad affermare, come già ricordato al punto 3, come *«nessuna delle ricorrenti abbia*

svolto un servizio presso quelle strutture che sole davano diritto alla equiparazione prevista dall'art. 14 L.207/85»; con ciò assimilando in modo non corretto le premesse (l'attività svolta presso i Consorzi sanitari di provenienza) con le conseguenze (l'attività che gli appellanti hanno svolto presso la U.S.L. in conseguenza dell'avvenuto erroneo inquadramento).

12. D'altro canto, rileva il Collegio, la difesa dell'Amministrazione resistente, dopo aver segnalato 'equivoco di fondo' cui fa riferimento anche il TAR, non fornisce alcuna documentazione dell'attività in concreto svolta dagli appellanti, e soprattutto non individua riferimenti alla stessa nei provvedimenti amministrativi oggetto o presupposto dell'odierna controversia, ma si limita a negarne l'avvenuta effettuazione (salvo poi ammetterne l'avvenuta effettuazione in via di fatto, per negarne comunque la remunerabilità).

Il *punctum pruriens* della vicenda, pertanto, ovvero l'aver o meno gli interessati svolto le funzioni per le quali sono stati inquadrati, è rimasto in ombra, con ciò finendo per inficiare sul piano motivazionale la delibera impugnata.

12.1 In realtà, argomenti testuali a favore dell'avvenuta effettuazione di 'funzioni superiori' risulterebbero dalla formulazione letterale della delibera di inquadramento del 24 febbraio 1987, laddove dopo aver dato per 'accertato' lo svolgimento presso le Amministrazioni di provenienza di *«funzioni psicoterapiche in un quadro di collaborazione e corresponsabilità con il neuropsichiatra e con gli altri operatori del servizio»*- accertamento di cui, per quanto irrilevante *ex se* a fondare qualsivoglia pretesa, viene negata la consistenza nel giudizio di annullamento del provvedimento; si arriva poi a storicizzare la circostanza al momento di adozione dello stesso, affermando che tali funzioni gli interessati *«continuano a svolgere nell'ambito dei Servizi Sanitari dell'U.S.L.»*.

12.2 Spunti rilevanti per la definizione del presente giudizio possono essere colti, rileva il Collegio, nelle sentenze n. 166/1992 del TAR Emilia Romagna e n. 599/1999 del Consiglio di Stato.

Se da un lato, infatti, allo scopo di negare l'equiparabilità, proprio in relazione all'attività pregressa, si afferma che *«Nessun riscontro probatorio è dato poi rinvenire dalla generica affermazione che gli appellanti godessero presso gli enti di provenienza di un trattamento giuridico-economico equiparato a quello spettante al personale medico (il quale, peraltro, neppure avrebbe potuto essere concesso)»* (cfr. la sentenza del Cons. Stato), dall'altro, si ribadisce anche che gli psicologi psichiatrici *«beneficiano della posizione funzionale equiparata ad aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria e che il dipendente è assunto nella funzione, non nel posto per cui (in base alla normativa sulla mobilità del personale dipendente delle UU.SS.LL.) può essere trasferito presso altri servizi della USL purchè nella stessa funzione»* (v. la sentenza del TAR per l'Emilia Romagna).

Tant'è che, si legge ancora in sentenza, nelle more del giudizio, ad una delle appellanti è stato attribuito l'incarico di responsabile del cosiddetto 'Servizio materno infantile' (S.I.M.A.D.), con ciò ponendola in posizione sovraordinata al personale medico che in tale servizio operava.

E d'altro canto, proprio la circostanza dell'avvenuta collocazione in una determinata funzione 'superiore' consente al TAR di riconoscere la sussistenza dell'interesse degli psichiatri ricorrenti, per le astratte potenzialità lesive future di tale inquadramento (certo non del trattamento giuridico economico conseguente), legittimante, ad esempio, istanze di mobilità in posizioni assimilabili.

13. La delibera n. 394/1987, da esaminare in questa sede contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non si è limitata a riconoscere –erroneamente–agli interessati il trattamento

giuridico-economico di equiparazione, ma li ha ‘inquadrate’ nella posizione funzionale ‘equiparata’ ad aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria.

La delibera, cioè, ha un doppio contenuto precettivo: da un lato l’equiparazione degli interessati psicologi psichiatri agli psichiatri «*in quanto hanno svolto funzioni psicoterapiche, in un quadro di collaborazione e corresponsabilità con il Neuropsichiatra e con gli altri operatori del Servizio*» (funzioni che dichiaratamente essi continuerebbero a svolgere presso la U.S.L.); dall’altro, l’«inquadramento» nella relativa funzione, che peraltro attiene allo specifico dell’organizzazione di quella U.S.L. e non sarebbe conseguita in automatico all’equiparazione medesima.

13.1 Salvo dunque a voler ritenere tale inquadramento *tamquam non esset*, è evidente che ad esso avrebbe dovuto conseguire lo svolgimento delle funzioni ad esso corrispondenti.

Per contro, la delibera impugnata nulla specifica al riguardo, con ciò considerando implicitamente come neutro un elemento al contrario assolutamente determinante di qualsivoglia valutazione circa la legittimità della ripetizione di indebito, se riguardata sotto l’egida dell’invocato art. 2126 c.c.

13.2 Il TAR, limitandosi a ribadire l’insussistenza dei presupposti anche di fatto (l’esercizio pregresso di attività di tipo medico) legittimanti l’avvenuta equiparazione, non ha formulato valutazioni sulla mancanza di indicazioni circa l’attività concretamente svolta dai ricorrenti: insiste, cioè, esclusivamente sul *prius* – il fatto che l’attività svolta presso i Consorzi sanitari di provenienza non fosse già di per se’ ‘equiparabile’ per tipologia e ‘collocazione’- senza esaminare il *posterius*, ovvero la circostanza che comunque l’equiparazione è formalmente avvenuta e ne è conseguito un inquadramento, poi annullato.

Anche a voler ipotizzare una dicotomia tra il formale inquadramento e il sostanziale svolgimento delle funzioni corrispondenti, con iscrizione nei ruoli regionali a soli fini stipendiali, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità patrimoniale conseguenti, pure di tale scelta dovrebbe essere data contezza nel provvedimento, laddove i mancati riferimenti ai fatti concretamente accaduti lo rende carente sotto il profilo dell'istruttoria, quanto meno per come esplicitata in atti.

14. L'accoglimento dell'appello e di conseguenza del ricorso di primo grado, per le motivazioni di cui al punto precedente, rende superfluo esaminare l'ultimo profilo di doglianza: non emergendo dagli atti il mancato svolgimento delle funzioni per cui c'è stato l'inquadramento, poi annullato, non si rende necessario valutare la ragionevolezza delle statuite modalità di ripetizione, essendo illegittima, in assenza di istruttoria sul punto, la ripetizione *ex se*.

15. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto limitatamente al rilevato difetto di istruttoria sulle funzioni concretamente svolte dagli interessati, sicché, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado n. 75 del 1998, con il conseguente annullamento della delibera n. 894 del 9 settembre 1997 del Direttore Generale della ex U.S.L. n. 28 'Bologna nord', salvi gli ulteriori provvedimenti, che si dovranno attenere ai principi sopra esposti.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8922 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 75 del 1998 ed annulla il provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Condanna l'appellata U.S.L. al pagamento delle spese processuali del doppio grado, in favore degli appellanti, nella misura di Euro mille (€ 1.000//00), oltre oneri accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonella Manzione

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO